

IL DIBATTITO

IN DIFESA DEL POSITIVISMO GIURIDICO INCLUSIVO*

JOSÉ JUAN MORESO

Ad Albert Calsamiglia, *in memoriam*. Ho discusso con lui più volte intorno all'argomento di questo articolo, ma purtroppo egli non ha potuto leggere alcuna versione del lavoro ed io non ho potuto trarre vantaggio dai suoi commenti.

1. TIPI DI POSITIVISMO GIURIDICO¹

Come emerge dalla letteratura teorico-giuridica sia recente che meno recente², l'espressione «positivismo giuridico» non si riferisce

* Ho un debito verso Mauro Barberis, Juan Carlos Bayón, Bruno Celano, Pierluigi Chiassoni, Paolo Comanducci, Riccardo Guastini, Pablo Navarro e Cristina Redondo per i numerosi e preziosi suggerimenti ad una bozza di questo articolo. Questo lavoro si inserisce in un progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell'educazione e della cultura spagnolo (PB98-1061-C02-02) e fu scritto nel Dipartimento di Cultura Giuridica «Giovanni Tarello» (Università di Genova) in un soggiorno di ricerca finanziato dalla medesima istituzione (PR 2000-0078).

¹ Questo titolo evoca quello del lavoro di S.R. Perry, *The Varieties of Legal Positivism*, in «Canadian Journal of Law and Jurisprudence», 9 (1996), pp. 361-395, ma non intende esprimere una identificazione con il contenuto di questo articolo.

² Si veda N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano 1965 e H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*

ad un unico concetto. Al contrario, essa si riferisce ad una famiglia di concetti, tra i quali spesso — benché non sempre — intercorrono alcune relazioni. Mi occuperò in modo specifico di quella che può essere considerata come la nozione di positivismo giuridico più opportuna per prendere in esame alcune caratteristiche dei sistemi giuridici propri delle democrazie costituzionali contemporanee. In tali democrazie, il nucleo ideologico della cultura giuridica è rappresentato dal c.d. «costituzionalismo»³. Alcuni studiosi ritengono che il positivismo giuridico sia una teoria inadeguata a rendere conto dei sistemi giuridici degli stati costituzionali contemporanei e conseguentemente affermano che, per questa ragione, dovrebbe essere abbandonato⁴. Altri, al contrario, credono che il positivismo sia una teoria ancora idonea a fornire resoconti accettabili di tali sistemi giuridici, pur non avendo una visione convergente dei cambiamenti che dovrebbero essere introdotti nella concezione del positivismo giuridico⁵.

In questo articolo cercherò di tratteggiare una versione del positivismo hartiano, che ritengo idoneo per i sistemi giuridici delle democrazie contemporanee, ossia, in particolare, a rendere conto del fatto indiscutibile che le costituzioni rinviano costantemente a *standard* morali (si pensi alle dichiarazioni dei diritti incluse nella maggior parte di esse).

(1958), in Id., *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford University Press, Oxford 1983, pp. 21-48.

³ Per una presentazione perspicua delle caratteristiche che definiscono il *costituzionalismo*, si veda R. Guastini, *La «costituzionalizzazione» dell'ordinamento italiano*, in «Ragion pratica», 1998, n. 11, pp. 185-206. Si veda anche J. Raz, *On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries*, in L. Alexander (ed.), *Constitutionalism. Philosophical Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge 1998, pp. 152-157.

⁴ Si veda, per esempio, G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Einaudi, Torino 1992.

⁵ Si veda, per esempio, L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1989, dove i cambiamenti sono importanti. Cfr. anche L. Prieto Sanchis, *Constitucionalismo y positivismo*, Fontamara, México 1997 e G. Pino, *The Place of Legal Positivism in Contemporary Constitutional States*, in «Law and Philosophy», 18 (1999), pp. 513-536.

Il nucleo del positivismo giuridico hartiano può essere sintetizzato da queste tre tesi⁶:

(1) la «tesi delle fonti sociali» (*Social Sources Thesis*): l'esistenza ed il contenuto del diritto in una certa società dipendono da una serie di fatti sociali, cioè da una serie di azioni compiute dai membri di quella società;

(2) la «tesi della separazione» (*Separability Thesis*): la validità giuridica di una norma (ossia il fatto che tale norma appartiene ad un determinato sistema giuridico) non comporta necessariamente la sua validità morale e, allo stesso modo, la validità morale di una norma non comporta necessariamente la sua validità giuridica;

(3) la «tesi dei limiti del diritto» (*Limits of the Law Thesis*) o «tesi della discrezionalità» (*Discretion Thesis*): le norme giuridicamente valide non regolano in modo chiaro tutti i comportamenti. Conseguentemente, quando la norma è indeterminata, i giudici hanno discrezionalità.

Come è ben noto, negli ultimi trent'anni, queste tesi sono state oggetto di continue critiche da parte di Ronald Dworkin⁷. Contro la tesi delle fonti sociali Dworkin afferma che vi sono *standard* giuridici applicabili (cioè principi) che non hanno un'origine sociale (la loro validità non dipende dal loro *pedigree*). Questo comporta, in contrasto con la tesi della separazione, l'esistenza di *standard* giuridicamente validi in virtù della loro validità morale. Tale concezione conduce alla tesi secondo cui i giudici non hanno discrezionalità (in senso forte, come assenza di criteri che guidino le loro decisioni).

La critica di Dworkin è principalmente all'origine dell'interesse rivolto, nella letteratura teorico-giuridica contemporanea, all'estensione

⁶ Forse il luogo in cui queste tesi non più chiaramente espresse è un articolo pubblicato in spagnolo (mai pubblicato in inglese) da H.L.A. Hart, *El nuevo desafío del positivismo jurídico*, trad. spagnola di F. Laporta, L. Hierro e J.R. Páramo, in «Sistema», 36 (1990), maggio, pp. 3-19, benché parti rilevanti di questo articolo appaiano nel «Postscript» a *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford 1994².

⁷ Alcuni passi fondamentali di questa critica si trovano in R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Duckworth, London 1977; Id., *A Matter of Principle*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1985, trad. it. *Questioni di principio*, Il Saggiatore, Milano 1990; *Law's Empire* (Harvard University Press, Cambridge (MA) 1986, trad. it. *L'impero del diritto*, Il Saggiatore, Milano 1989.

ed alla corretta interpretazione delle tesi I, II e III. In tale contesto, credo, si dovrebbe collocare il dibattito contemporaneo tra due forme di positivismo giuridico: il positivismo giuridico esclusivo (ELP) e il positivismo giuridico inclusivo (ILP), anche denominato incorporativismo o positivismo debole.

ELP interpreta nel modo seguente le tre tesi sopra sintetizzate:

Ia) *tesi delle fonti sociali (Social Sources Thesis)*: l'esistenza e il contenuto del diritto in una determinata società dipendono solo da una serie di fatti sociali, ossia da una serie di azioni compiute dai membri di tale società, che possono essere identificate senza riferimento alla moralità⁸.

Iia) *tesi della separazione (Separability Thesis)*: si dà necessariamente il caso che la validità giuridica di una norma non dipende dalla sua validità morale⁹.

IIIa) *tesi dei limiti del diritto (Limits of the Law Thesis)* o tesi della discrezionalità (*Discretion Thesis*): quando il diritto rinvia alla moralità, i giudici necessariamente hanno discrezionalità¹⁰.

⁸ Con le parole del maggior sostenitore di ELP, Joseph Raz: «Una teoria del diritto è accettabile solo se il testo che utilizza per identificare il contenuto del diritto e per determinare la sua esistenza dipende esclusivamente da fatti del comportamento umano atti ad essere descritti in termini assiologicamente neutrali e ad essere applicati senza bisogno di ricorrere ad argomenti morali» (J. Raz, *The Authority of Law*, Oxford University Press, Oxford 1979, pp. 39-40).

⁹ J.L. Coleman ha distinto due modi di intendere la tesi II, uno che presuppone la negazione interna dell'asserzione che afferma la relazione tra diritto e moralità (ELP) e l'altra che presuppone la negazione esterna di quella tesi (ILP): «Le due interpretazioni più plausibili e distinte della *Separability Thesis* possono essere espresse nei termini della differenza tra ciò che nella logica modale è chiamata negazione interna e negazione esterna. Nella formulazione della negazione interna, la tesi della separazione è la tesi secondo cui si dà necessariamente il caso che in tutti i sistemi giuridici la giuridicità di una norma non dipende dalla sua moralità o dai suoi meriti sostanziali. Nella formulazione della negazione esterna, la tesi della separazione è la tesi secondo cui si dà necessariamente il caso che in qualche sistema giuridico la giuridicità di una norma non dipende necessariamente dalla sua moralità o dai suoi meriti sostanziali» (J.L. Coleman, *Second Thoughts and Other First Impressions*, in B. Bix (ed.), *Analyzing Law. New Essays in Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford 1998, p. 265).

¹⁰ Raz, per esempio, afferma: «C'è ancora un terzo modo in cui la tesi delle fonti è responsabile per le lacune del diritto ed esso scaturisce da situazioni di conflitto. Il

ELP fornisce un quadro insoddisfacente del diritto. Posto che le costituzioni nelle democrazie contemporanee spesso rinviano a *standard* morali, la discrezionalità giuridica sarebbe, in quei casi, abbastanza pervasiva. Perciò, parrebbe preferibile elaborare, se possibile, una differente, ma plausibile, interpretazione delle tesi ascrivibili al positivismo hartiano. Questo è precisamente l'intento degli autori che difendono ILP¹¹.

Ecco il modo in cui ILP intende le tesi hartiane:

Ib) *tesi delle fonti sociali (Social Sources Thesis)*: l'esistenza ed il contenuto del diritto in una determinata società dipende da una serie di fatti sociali, ossia da una serie di azioni compiute dai membri di tale società, le quali possono rinviare in modo contingente a *standard* morali, rendendoli giuridicamente validi.

diritto può fare sì che determinate norme siano dotate di forza *prima facie* solo assoggettandole a considerazioni morali o ad altro genere di considerazioni non dipendenti dalle fonti. Assumiano, per esempio, che secondo il diritto i contratti siano validi solo se non contrari alla morale. Ogni particolare contratto può essere giudicato *prima facie* valido se conforme alle condizioni della neutralità assiologica, per la norma sulla validità dei contratti posta dal diritto. La proposizione 'consegue giuridicamente che questo contratto è valido' non è né vera né falsa fino a che un tribunale non determina autoritativamente la sua validità. Questa è una conseguenza del fatto che, in base alla tesi delle fonti, i tribunali hanno discrezionalità ogni qualvolta sia loro richiesto di applicare considerazioni di ordine morale» (Raz, *The Authority of Law*, cit., p. 75).

¹¹ I precedenti di tale concezione possono essere trovati in G.R. Carrió (uno dei primi difensori di ILP, spesso ignorato in questo dibattito), *Principios Jurídicos y positivismo jurídico*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1971 e Id., *Dworkin y el positivismo jurídico*, UNAM, México 1981; D. Lyons, *Principles, Positivism and Legal Theory*, in «Yale Law Journal», 87 (1977), pp. 415-436; P. Soper, *Legal Theory and Obligation of the Judge: The Hart/Dworkin Dispute*, in «Michigan Law Review», 75 (1977), pp. 511-542. Una concezione più elaborata si può trovare in una serie di articoli di J.L. Coleman: *Negative and Positive Positivism*, in «Journal of Legal Studies», 11 (1982), pp. 139-162; *On the Relationship between Law and Morality*, in «Ratio Juris», 2 (1989), pp. 66-78; *Authority and Reason*, in R.P. George (ed.), *The Autonomy of Law*, Oxford University Press, Oxford 1996, pp. 287-319; Id., *Second Thoughts and Other First Impressions*, cit., pp. 258-278; *Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difference Thesis*, in «Legal Theory», 4 (1998), pp. 381-426 e nel libro di W.J. Waluchow, *Inclusive Legal Positivism*, Oxford University Press, Oxford 1994. Forse questo è anche il resoconto di Hart, il quale utilizza il nome di «soft-positivism»: «Postscript» in *The Concept of Law*, cit.

II) *tesi della separazione (Separability Thesis)*: non si dà necessariamente il caso che la validità giuridica di una norma dipende dalla sua validità morale.

IIIb) *tesi dei limiti del diritto (Limits of the Law Thesis)* o *tesi della discrezionalità (Discretion Thesis)*: almeno in alcuni dei casi in cui il diritto rinvia alla moralità, esso regola chiaramente certi comportamenti e, conseguentemente, non conferisce alcuna discrezionalità ai giudici¹².

In quanto segue intendo mostrare che ILP è coerente e plausibile. A tal fine, considererò uno per volta quattro argomenti contro ILP, argomenti ai quali i fautori del positivismo giuridico inclusivo possono felicemente rispondere. I quattro argomenti che ho in mente possono essere così indicati: 1) argomento del carattere controverso dei principi morali; 2) argomento del collasso; 3) argomento dell'autorità; 4) argomento della differenza pratica.

Prima di passare all'analisi di questi argomenti, comunque, desidero ricordare un possibile modo di rendere compatibili ELP e ILP, un modo talora suggerito nell'ambito di questo dibattito, e spiegare perché, a mio avviso, tale strategia non è in grado di risolvere il problema.

2. VALIDITÀ: APPARTENENZA E APPLICABILITÀ

Nell'ambito della teoria giuridica positivista, si distingue talora tra due sensi di validità: la validità giuridica come appartenenza e la validità giuridica come applicabilità. Una norma è valida nel senso che essa appartiene al sistema giuridico S se e solo se essa è identificata come appartenente al sistema dal criterio della norma di riconoscimento di quel sistema giuridico. Una norma è valida nel senso che essa è applicabile ad un certo caso se e solo se esiste un'altra norma, appartenente ad S, che autorizza od obbliga le corti in S ad applicarla

¹² In effetti, si può sostenere che, in tutte e tre le versioni, la prima e la seconda tesi abbiano qualche relazione concettuale, invece la terza tesi è, a mio giudizio, concettualmente indipendente dalle altre due.

a quel caso¹³. Nel contesto del dibattito fra ELP e ILP, J.L. Coleman pone la questione in questi termini:

«Una strategia migliore poggia sulla distinzione individuata da Joseph Raz tra validità giuridica ed effetto vincolante sui pubblici ufficiali. Tutte le norme giuridicamente valide sono vincolanti per gli ufficiali, ma non ogni *standard* vincolante per i giudici è giuridicamente valido, nel senso dell'appartenenza ad una comunità giuridica. Le norme della giurisdizione straniera, le norme dei *club* sociali così come altri sistemi normativi possono generalmente essere vincolanti per i funzionari pubblici in determinati contesti di giudizio, benché non siano riconosciuti dalla comunità giuridica "ospitante". I giudici possono essere autorizzati, persino costretti, da norme valide sotto altri profili a fare ricorso a tali principi. Non v'è bisogno che questi ultimi siano riconosciuti da una comunità giuridica perché ai giudici sia richiesto di appellarsi nell'ambito di una specifica controversia. Pertanto, dal fatto che i giudici possano talora essere vincolati a certi principi morali non segue che questi principi siano essi stessi parte del diritto o che siano giuridicamente validi»¹⁴.

¹³ La distinzione in questi termini si trova in E. Bulygin, *Time and Validity*, in A.A. Martino (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems*, North Holland, Amsterdam 1982, pp. 65-82; J.J. Moreso-P. Navarro, *Applicabilità ed efficacia delle norme giuridiche*, in P. Comaducci-R. Guastini (a cura di), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 15-36; J.J. Moreso, *Legal Indeterminacy and Constitutional Interpretation*, Kluwer, Dordrecht 1998, pp. 105-115.

¹⁴ Coleman, *Incorporationism, Conventionalism, and the Practical Difference Thesis*, cit., pp. 404-405. L'origine di questa distinzione risale a Raz, *The Authority of Law*, cit., pp. 101-102, 119-120. Si veda anche Waluchow, *Inclusive Legal Positivism*, cit., p. 157; Coleman, *Second Thoughts and Other Personal Impressions*, cit., pp. 260-261, nota 19 e 263 nota 22; S.J. Shapiro, *On Hart's Way Out*, in «Legal Theory», 4 (1998), pp. 469-508, in particolare p. 506 e M. Kramer, *How Moral Principles Can Enter into the Law*, in «Legal Theory», 6 (2000), pp. 103-107. Per altro verso, ho un debito nei confronti di Mauro Barberis, che ha attirato la mia attenzione sull'idea di un teorico italiano, Santi Romano (*Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano 1947, pp. 74-75), secondo il quale, quando le norme giuridiche rinviano a

In altri termini, conformemente a questa distinzione, può accadere che uno *standard* morale non sia parte del diritto e che, nondimeno, esso sia vincolante per le corti, le quali debbono decidere sulla base di esso. In tal senso, un difensore di ELP potrebbe argomentare in favore della versione forte della tesi delle fonti sociali del diritto, anche se gli *standard* morali si rivelano, talvolta, vincolanti. Egli potrebbe aggiungere che la situazione presenta delle analogie con il caso in cui determinate clausole giuridiche impediscono la costruzione di edifici più alti di dieci metri in una certa zona, o limitano a 400 kg la portata massima di certi ascensori; di fatto, in questi casi, non è necessario assumere che il diritto includa il sistema decimale dei pesi e delle misure.

Anche se questo argomento potrebbe trasformare il dibattito intorno all'estensione della tesi delle fonti sociali e della tesi della separazione in un disaccordo meramente concettuale, ossia in un disaccordo intorno al concetto di validità giuridica, la tesi della discrezionalità rimane sostanzialmente controversa. Essa è ancora controversa perché, anche se il diritto non include il sistema decimale, le regole (forse costitutive) di tale sistema dovrebbero essere usate dalle corti quando queste decidono i casi mediante clausole giuridiche contenenti espressioni come «x metri» «y chili». Ma le corti non hanno discrezionalità in questi casi. Al contrario, il problema principale che gli *standard* morali presentano è se tali *standard* possano guidare il comportamento del giudice o, invece, aprano la porta ad una discrezionalità (ilimitata). Una simile questione non può essere risolta attraverso la distinzione tra validità come appartenenza e validità come applicabilità. Pertanto, l'espressione «validità giuridica» sarà usata in questo articolo in un senso ampio, come appartenenza ad un sistema e/o come applicabilità in conformità a tale sistema.

3. L'ARGOMENTO DEL CARATTERE CONTROVERSO DEI PRINCIPI MORALI

L'argomento del carattere controverso dei principi morali è sotteso alla maggior parte delle critiche rivolte a ILP. Esso è stato identificato dalle seguenti parole di J.L. Coleman (si tratta di un argomento che

standard morali, abbiamo un rinvio non recettizio del diritto alla morale (cfr. anche M. Barberis, *Filosofia del diritto*, il Mulino, Bologna 2000, p. 207).

Coleman non condivide, ma che elabora a partire da certe idee di Ronald Dworkin):

«L'argomento è questo: i principi morali sono intrinsecamente controversi. I giudici non concorderanno su quali principi soddisfino le domande di moralità e su ciò che si richiede i principi facciano. Al contrario, la norma di riconoscimento è una norma sociale parzialmente costituita da, o che sopravviene a, una pratica sociale convergente. Pertanto, la convergenza è una condizione della norma di riconoscimento. La convergenza, comunque, è messa in pericolo dal disaccordo che nascerebbe intorno a qualsiasi norma facesse della moralità una condizione della giuridicità. Dunque, l'incorporativismo è incompatibile con la tesi convenzionalista»¹⁵.

In altre parole, se le norme identificate per mezzo della norma di riconoscimento ricorrono a *standard* morali e questi *standard* sono intrinsecamente controversi, allora la norma di riconoscimento è priva di utilità nell'identificazione di qualsiasi *standard*. In particolare, non serve per soddisfare la funzione per cui H.L.A. Hart la introdusse: ossia per porre rimedio all'incertezza che costella ogni sistema giuridico composto esclusivamente da norme primarie¹⁶.

¹⁵ Coleman, *Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difference Thesis*, cit., p. 410.

¹⁶ Cfr. Hart, *The Concept of Law*, cit., p. 94. Queste sono le parole di Hart: «La forma più semplice di rimedio all'incertezza della norma primaria consiste nell'introduzione di ciò che chiameremo una "norma di riconoscimento". Essa specificherà alcune caratteristiche il cui possesso da parte di una data norma è considerato un'indicazione decisiva del fatto che si tratta di una norma del gruppo che deve essere supportata dalla pressione sociale che essa esercita». Si veda, su questa linea, la critica elaborata da E. Mitrophanous: «La prima critica al positivismo debole è che la sua ammissione dei criteri morali nella norma di riconoscimento è incoerente con la funzione del diritto nell'identificare con certezza lo *standard* giuridico del sistema» (E. Mitrophanous, *Soft Positivism*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 17 (1997), p. 627).

Secondo alcuni teorici, l'unico modo di evitare tale conclusione consisterebbe nell'abbracciare l'oggettivismo etico¹⁷. Questa mossa pare tuttavia incompatibile con una teoria giuridica che miri ad essere neutrale rispetto alle questioni meta-etiche. Inoltre, crea alcune tensioni con il positivismo debole propugnato da Hart nel Postscritto.

Qui Hart assume chiaramente questa posizione¹⁸, ma asserisce anche quanto segue:

«Se il problema dello statuto oggettivo delle proposizioni morali è lasciato aperto dalla teoria giuridica, come io ritengo che dovrebbe essere, allora il positivismo debole non può essere semplicemente caratterizzato come la teoria secondo cui i principi morali o i valori possono essere inclusi tra i criteri della validità giuridica, poiché è una questione aperta se i principi morali e i valori abbiano uno statuto oggettivo, deve altresì essere una questione aperta se le tesi del “positivismo debole” che mirano ad includere la conformità ai valori fra i *test* per identificare il diritto esistente possano avere quell'effetto o se, invece, possano solo costituire delle indicazioni per le corti perché creino diritto in accordo con la moralità»¹⁹.

Il passo sembra implicare la seguente conclusione: ILP è plausibile solo se l'oggettivismo morale è vero. Se, al contrario, l'oggettivismo morale è falso, allora si deve accogliere ELP, almeno con riferimento alla discrezionalità delle corti nei casi di applicazione di *standard* morali («[...] possono solo costituire delle indicazioni per le corti perché creino diritto in accordo con la moralità»).

La mia risposta all'argomento del carattere controverso dei principi morali si articola in due parti. Nella prima parte cercherò di mostrare che v'è un tipo di oggettivismo etico compatibile sia con numerose e diverse dottrine meta-etiche sia con varie dottrine etiche normative; e,

¹⁷ Mitrophanous, *Soft Positivism*, cit., pp. 635-637; P. Soper, *Two Puzzles from the Postscript*, in «Legal Theory», 3 (1998), p. 365; S. Pozzolo, *Riflessioni su “inclusive e soft positivism”*, in P. Comanducci-R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 1998, p. 240.

¹⁸ Hart, *The Concept of Law*, cit., pp. 250-251.

¹⁹ *Ivi*, p. 254.

inoltre, che esso è una dottrina plausibile. Comunque, penso che, per difendere ILP, non sia necessario abbracciare una simile posizione in filosofia morale. La seconda parte della mia risposta è indipendente da qualsiasi considerazione di carattere filosofico-morale²⁰.

Cominciamo con la prima parte della mia risposta. L'argomento del carattere controverso dei principi morali è fondamentalmente legato al problema se sia possibile fornire risposte oggettive a tali domande come per esempio se un certo trattamento sia degradante oppure no (la Costituzione spagnola vieta, all'art. 15, trattamenti inumani e degradanti, appellandosi in tal modo, attraverso l'uso di termini morali, alla moralità)²¹. In genere il problema dell'oggettività morale è stato associato al problema del realismo etico, ossia al problema dell'esistenza di fatti morali e di proprietà indipendentemente da atti umani (là fuori, per così dire), in grado di rendere veri i nostri giudizi morali. Inoltre, una risposta negativa a tale domanda — come talora si argomenta — comporta una concezione non-cognitivistica dell'ambito morale, ossia, l'idea che i giudizi morali non si adattino alla verità. Queste premesse conducono alcuni alla seguente conclusione: non c'è spazio per l'oggettività nell'ambito morale; non c'è spazio per l'accordo razionale nelle questioni morali. Questo è il resoconto, per esempio, fornito dalle teorie etiche emotivistiche all'interno della prospettiva del positivismo logico²². Credo vi siano alcuni passi scorretti

²⁰ Anche la risposta di Hart è stata considerata insufficiente come difesa del positivismo debole e si è sostenuto che vi sono altre alternative. Si veda K.E. Himma, *Incorporationsim and the Objectivity of Moral Norms*, in «Legal Theory», 5 (1999), pp. 415-434 e M. Kramer, *In Defense of Legal Positivism. Law without Trimmings*, Oxford University Press, Oxford 1999, pp. 152-161.

²¹ A questo punto seguirò l'idea di Bernard Williams, come appare nel capitolo ottavo di *Ethics and the Limits of Philosophy*, Fontana Press, London 1985, trad. it. *L'etica e i limiti della filosofia*, Laterza, Roma-Bari 1987; *Ethics*, in A.C. Grayling (ed.), *Philosophy*, Oxford University Press, Oxford 1995, pp. 546-582 e *Truth and Ethics*, in «Ratio», 8 (1985), pp. 227-242.

²² Si veda, per esempio, A.J. Ayer, *Language, Truth and Logic*, Victor Gollancz, London 1936. Una simile tesi dipende dalla completa accettazione del principio di verifica. Come afferma Georg Henrik von Wright (*Norm and Action*, Routledge & Kegan Paul, London 1963, p. 104 nota 1; trad. it. *Norma e azione: un'analisi logica*, il Mulino, Bologna 1989): «Tuttavia c'era un tempo non lontano in cui in qualche circolo filosofico si affermava seriamente che le formulazioni normative sono

in questa linea di ragionamento. L'antirealismo etico non comporta il non-cognitivismo etico e nessuno dei due implica il rifiuto dell'oggettivismo etico. Al contrario, invece, il realismo etico va di pari passo con il cognitivismo etico e l'oggettivismo etico.

Si può rifiutare il realismo etico negando l'esistenza di proprietà morali nel mondo. In questo modo, se i giudizi morali sono descrizioni di tali proprietà morali, sarebbe corretto prendere in considerazione a proposito di quelle una teoria dell'errore, come quella proposta da John Mackie²³, in base alla quale se i giudizi morali sono descrittivi, essi sono falsi. Sembra plausibile credere che i fatti morali non abbiano un potere esplicativo indipendente²⁴, che non sostituiscano ciò che Bernard Williams chiamava «la concezione assoluta del mondo»²⁵. Comunque, il rifiuto del realismo, di per sé, non conduce al non-cognitivismo. I colori non stanno al posto della concezione assoluta del mondo, nondimeno, gli asserti sui colori possono essere veri o falsi. Pertanto, v'è uno spazio concettuale per l'antirealismo cognitivista²⁶. È possibile argomentare che l'analogia tra qualità secondarie, come i colori, e proprietà morali non ha senso ed allo stesso tempo difendere l'oggettivismo etico. Possiamo accettare che i giudizi morali siano riducibili a prescizioni e lascino ancora una grande quantità di spazio per l'oggettività — nel senso dell'accordo razionale — nelle questioni morali. Un chiaro esempio è rappresentato dalla teoria morale di Kant²⁷. Secondo Kant, i giudizi morali fondamentali sono prescrizioni e il principio fondamentale della moralità è, letteralmente, un

in effetti “prive di significato” perché prive dei valori di verità o falsità. Questo illustra il potere dei dogmi filosofici — in questo caso la c.d. teoria verificazionista del significato — di deformare l'uso del linguaggio da parte del filosofo».

²³ Si veda *Ethics. Inventing Rights and Wrong*, Penguin, London 1977; trad. it. *Etica: inventare il giusto e l'ingiusto*, Giappichelli, Torino 2001.

²⁴ Cfr. G. Harman, *The Nature of Morality*, Oxford University Press, Oxford 1977, capitolo primo.

²⁵ Williams, *Ethics and Limits of Philosophy*, cit., pp. 138-140.

²⁶ Si veda J. McDowell, *Values and Secondary Qualities*, in T. Honderich (ed.), *Morality and Objectivity*, Routledge & Kegan Paul, London 1985, pp. 110-129.

²⁷ Cfr. Williams, *Ethics*, cit., p. 558.

imperativo. Più recentemente, R.M. Hare ha difeso un resoconto prescrittivista compatibile con l'oggettivismo etico²⁸.

Attraverso il precedente percorso meta-etico, sto cercando di mostrare che l'oggettività morale non è incompatibile con uno spettro davvero ampio di prospettive filosofiche normative e, perciò, che la possibilità dell'oggettività nelle questioni morali, nel senso dell'accordo razionale, mina l'argomento del carattere controverso dei principi morali. Talora l'oggettivismo etico è accettato solo all'interno di un particolare sistema morale, benché sia chiaro che vi sono molti sistemi morali e che la scelta degli assiomi (i principi e i valori fondamentali del sistema) di tali sistemi non è soggetta a criteri di razionalità²⁹. Credo che questo resoconto relativistico presupponga l'accettazione del fondazionalismo a livello di epistemologia morale. Anche se non posso qui analizzare questo problema epistemologico davvero complesso, penso vi siano ragioni per abbandonare il fondazionalismo epistemologico ed abbracciare una strategia coerentista in epistemologia³⁰. Intendo riferirmi ad un «coerentismo» valido per le credenze e similmente per le attitudini. Se adottiamo una strategia di questo genere, non vi sono principi ultimi e valori all'interno di alcun sistema, ma tutti i principi sono, pertanto, aperti a revisione non appena vengono presentati nuovi e migliori argomenti.

Mi rendo conto che si dovrebbe spiegare molto di più dell'oggettivismo etico, al fine di comprendere questa tesi. Comunque, non reputo ciò necessario per difendere ILP.

La seconda parte della mia risposta mira a mostrare come il rifiuto dell'oggettivismo morale non conduca ad abbandonare ILP. Le teorie

²⁸ Si veda, per esempio, R.M. Hare, *The Language of Morals*, Oxford University Press, Oxford 1952; trad. it. *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma 1968 e, recentemente, *Sorting out Ethics*, Oxford University Press, Oxford 1997. Altri resoconti vicini all'emotivismo etico ma compatibili con l'oggettivismo sono, per esempio, quelli che si ritrovano in A. Gibbard, *Wise Choices, Apt Feelings*, Oxford University Press, Oxford 1991 e S. Blackburn, *Ruling Passions*, Oxford University Press, Oxford 1998.

²⁹ Cfr., per esempio, P. Comanducci, *Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo*, Fontamara, México 1999, pp. 48-49.

³⁰ W.V.O. Quine, *Two Dogmas of Empiricism*, in *From a Logical Point of View*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1953, pp. 20-46; trad. it. *Il problema del significato*, Ubaldini, Roma 1966.

non-cognitiviste solitamente possiedono solo una dimensione prescrittiva, come buono, giusto o dovere. Ma il discorso morale contiene concetti morali ricchi di contenuto, come *onesto*, *codardo* o *trattamento degradante* e i concetti morali inclusi nelle nostre costituzioni sono in genere concetti ricchi di contenuto. Sembra strano rifiutare la possibilità che la conoscenza svolga un qualche ruolo nell'uso di concetti morali altamente contenutistici³¹. Possediamo questi concetti e spesso conosciamo il loro riferimento quando li usiamo. Una spiegazione dell'idoneità alla verità e, perciò, all'oggettività dei giudizi morali che contengono concetti contenutistici, nella linea del prescrittivismismo di Hare, consiste nel distinguere chiaramente tra due dimensioni di questi concetti, precisamente una dimensione descrittiva ed una dimensione prescrittiva. Il loro contenuto descrittivo è sottoposto alle condizioni di verità. Il loro contenuto prescrittivo si adatta alla loro dimensione valutativa. Il contenuto descrittivo fa in modo che il concetto sia guidato dal mondo, la sua dimensione prescrittiva lo rende in grado di essere una guida per l'azione, di fornire ragioni per agire. Altri, come Bernard Williams, pensano che la dimensione valutativa non possa chiaramente essere separata dal contenuto descrittivo, forse perché ritengono che valutare non sia totalmente riducibile a prescrivere, ossia che valutare non sia solo una funzione del desiderare e, probabilmente, questo è riconducibile al fatto che essi rifiutano il c.d. centralismo in ambito morale — una teoria che presuppone che i concetti fondamentali sono quelli scarsamente determinati nel contenuto (*thin*) — mentre al medesimo tempo affermano che il nostro uso di concetti morali scarsamente determinati nel contenuto in realtà super-vengono ai concetti morali maggiormente connotati in senso contenutistico (*thick*)³².

Fortunatamente, non è necessario illustrare questo problema al fine di ammettere che gli enunciati che predicano concetti morali contenutisticamente connotati in relazione a certe azioni possano essere veri o falsi. I membri della comunità dove vige la Costituzione spagnola

³¹ Williams, *Ethics and the Limits of Philosophy*, cit., capitolo 8. Si veda inoltre J. Raz, *Notes on Value and Objectivity*, in Id., *Engaging Reason. On the Theory of Value and Action*, Oxford University Press, Oxford 1999, capitolo 6.

³² Si veda S. Hurley, *Natural Reasons*, Oxford University Press, Oxford 1990, capitolo 2.

possiedono il concetto di trattamento degradante e noi siamo in grado di applicarlo a certi casi secondo verità. In questo modo, gli enunciati costituzionali che si riferiscono a trattamenti degradanti tendono alla verità ed all'oggettività.

Si può sostenere che l'uso di enunciati contenenti concetti contenutisticamente determinati da parte di interpreti o da parte delle corti (come le Corti Costituzionali) è un uso menzionatorio, un uso riferito alla comprensione del trattamento degradante nella moralità sociale spagnola, un uso privo di una dimensione valutativa³³. La sorte di questo argomento dipende dalla possibilità di separare chiaramente, nei concetti contenutisticamente determinati, la dimensione descrittiva da quella valutativa. Comunque, anche se si afferma questa possibilità, gli interpreti giuridici o i giudici hanno bisogno di foggare il concetto, di metterlo insieme ad altri concetti simili. Ora, inevitabilmente, foggare concetti morali richiede un retroterra morale, ossia una rete concettuale dove i concetti morali abbiano il loro posto e questa rete concettuale deve essere controllata, al modo dell'equilibrio riflessivo, tramite l'appello alle nostre intuizioni. Ciò a sua volta richiede che si affronti una riflessione morale.

Questa conclusione ci permette di affermare che l'applicazione di clausole costituzionali contenenti predicati morali non è sempre discrezionale. Vi sono casi chiari di applicazione del concetto di «trattamento degradante». Inoltre, un concetto cui non corrispondano casi chiari di applicazione non è neppure un concetto. È evidente, comunque, che i concetti morali contenutisticamente determinati sono concetti essenzialmente contestabili³⁴. Si può dire che un concetto è essenzialmente contestabile se e solo se (1) è valutativo, cioè, attribuisce ai casi cui si applica qualche elemento di valore o di disvalore; (2) possiede una struttura internamente complessa e copre differenti criteri che ricostruiscono il suo significato e sono in competizione reciproca; (3) vi sono alcuni casi, reali o ipotetici, che costituiscono dei paradigmi dell'applicazione del concetto. Per questa ragione, vi può essere

³³ Cfr. C.E. Alchourrón-E. Bulygin, *Los limites de la lógica y el razonamiento jurídico*, in C.E. Alchourrón-E. Bulygin, *Análisis lógico y Derecho*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, pp. 315-316.

³⁴ Il luogo classico è W.B. Gallie, *Essentially Contested Concepts*, in «Proceedings of Aristotelian Society», 56 (1955-56), pp. 167-198.

incertezza nell'applicazione di un concetto morale contenutisticamente determinato ad un caso particolare e differenti concezioni del medesimo concetto possono produrre differenti soluzioni³⁵. Pertanto, vi saranno casi costituzionali difficili, nei quali il diritto rimane indeterminato e la discrezionalità giudiziale non può essere eliminata.

Conviene, comunque, ricordare un argomento di Joseph Raz, il maggior fautore di ELP, che si riferisce al problema della discrezionalità come connessa all'applicazione degli *standard* morali:

«I fautori di questa concezione [ILP] del diritto devono fornire un criterio adeguato per separare i riferimenti giuridici alla moralità, che fanno dell'applicazione del diritto un caso di applicazione di norme giuridiche preesistenti, dai casi di discrezionalità giudiziale in cui il giudice, appellandosi a considerazioni morali, modifica il diritto. Non sono a conoscenza di alcun serio tentativo di fornire un simile *test*»³⁶.

Comunque, almeno per i casi di applicazione di concetti contestabili che rinviano alla moralità, il criterio che ILP potrebbe usare è il seguente: poiché questi concetti hanno un'indiscutibile componente descrittiva e tendono ad avvicinarsi ai paradigmi, nei casi paradigmatici ed anche in quelli sufficientemente vicini a questi, i giudici applicano *standard* preesistenti e non cambiano il diritto; di contro, nei casi in cui entrano in competizione differenti concezioni, tali da condurre a soluzioni del caso tra loro incompatibili, i giudici hanno discrezionalità³⁷.

Concluderò la mia risposta all'argomento del carattere controverso dei principi morali con la seguente osservazione. Il fatto che l'identificazione degli *standard* applicabili da parte delle corti rinvii, in qualche caso, alla moralità, non conduce necessariamente alla conclu-

³⁵ Si veda Dworkin, *Law's Empire*, cit., pp. 70-73.

³⁶ Raz, *The Authority of Law*, cit., p. 47 nota 8. Si veda anche Mitrophanous, *Soft Positivism*, cit., p. 642.

³⁷ Un resoconto simile è offerto in T. Endicott, *Raz on Gaps — The Surprising Part*, trad. it. *Raz sulle lacune: una tesi sorprendente*, in questa *Rivista*, nel presente volume, pp. 365-391.

sione che la teoria giuridica sia una pratica valutativa; anzi, come ci ha ricordato Hart, «la descrizione può ancora essere descrizione, anche quando ad essere descritta è una valutazione»³⁸.

4. L'ARGOMENTO DEL COLLASSO

L'argomento del collasso afferma che ILP è una concezione altamente instabile che, se propriamente intesa, conduce alla distruzione delle tesi centrali del positivismo giuridico. Questa è, come è ben noto, l'opinione di Ronald Dworkin. Con le sue stesse parole:

«Esso [il convenzionalismo debole, come Dworkin lo denomina] è, piuttosto, una forma davvero astratta, involuta, di diritto come integrità. Esso rifiuta la separazione tra diritto e politica che una teoria convenzionalista cerca, per i motivi che ho sopra descritto, di affermare»³⁹.

Secondo Dworkin, il convenzionalismo debole afferma che, in una certa comunità, il diritto include tutto ciò che è implicito nelle convenzioni. In questo modo, ILP sostiene che vi potrebbe essere un accordo astratto intorno ai criteri di identificazione del diritto entro una comunità, mentre al medesimo tempo, potrebbe mancare un accordo intorno, per così dire al loro «lato implicito» o ai loro «contenuti impliciti». Tuttavia, questo è un modo davvero povero di accettare ciò che è implicito nelle convenzioni: per ragioni logiche, è sempre possibile salire ad un accordo più astratto, benché meno ricco di contenuto⁴⁰.

³⁸ Hart, *The Concept of Law*, cit., p. 244.

³⁹ Dworkin, *Law's Empire*, cit., pp. 127-128.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 126-127. N. Rescher afferma: «In qualche punto dell'astrazione c'è sempre un "accordo" apparente. Io penso p, tu pensi q. È allora chiaro che entrambi noi siamo logicamente vincolati ad abbracciare p-o-q. Ma questo accordo sicuramente non è risolutivo per una seria considerazione delle questioni connesse al consenso sulle credenze» (N. Rescher, *Pluralism. Against the Demand for Consensus*, Oxford University Press, Oxford 1993), pp. 44-45. Si veda anche J.C. Bayón, *Law*,

Di fatto, la mia risposta a questo argomento di Dworkin è indiretta. Cercherò di mostrare che la concezione dworkiniana, il diritto come integrità, si accorda con la tesi Ib (la *Social Sources Thesis*) e la tesi IIb (*Separability Thesis*) di ILP e che la sua refutazione della tesi IIIb (*Discretion thesis*) dipende dalla sua concezione della pratica giuridica come pratica interpretativa dal carattere speciale, che abbisogna di premesse aggiuntive. Nella sua analisi degli stadi dell'interpretazione, Dworkin sembra assumere una certa versione della tesi delle fonti sociali del diritto:

«Primo, vi deve essere uno stadio “preinterpretativo” in cui si identificano le regole e gli *standard* che sono supposti fornire il contenuto provvisorio della pratica. (Lo stadio equivalente nell'interpretazione letteraria è lo stadio in cui romanzi, rappresentazioni teatrali, ecc., sono identificati nel loro aspetto testuale, ossia lo stadio in cui il testo di Moby-Dick è identificato e distinto dal testo di altri romanzi). Scrivo “preinterpretativo” tra virgolette perché un qualche tipo di interpretazione si rende necessaria anche in questa fase. Le regole sociali non portano con sé le etichette per la loro identificazione. Ma è necessario un grado di consenso davvero elevato — forse si può utilmente definire una comunità interpretativa come quella comunità che richiede un consenso a questo stadio — se si vuole che l'attitudine interpretativa sia fruttuosa, e possiamo perciò nella nostra analisi fare astrazione da questa fase, presupponendo che le classificazioni da essa fornite siano considerate come date nella riflessione e nell'argomentazione quotidiana»⁴¹.

In altri termini, Dworkin accetta un elemento minimo del convenzionalismo nell'identificazione del diritto, il che è sufficiente, a mio giudizio, per attribuirgli una qualche versione della tesi delle fonti sociali (una versione davvero debole, per così dire). La medesima cosa accade con la tesi della separazione. Qui Dworkin sembra disposto ad accettare che il diritto nazista, seppure ingiusto, non perse affatto, per

Conventionalism, and Controversy, in Jurisprudence on the Continent. Symposium on Analytical jurisprudence, St. Catherine's College, Oxford, 13 febbraio 1999.

⁴¹ Dworkin, *Law's Empire*, cit., pp. 65-66.

ciò stesso, il suo carattere di «diritto» (almeno nel senso preinterpretativo): «Esso [il sistema nazista] è diritto, ossia lo è in quello che abbiamo denominato senso “preinterpretativo”»⁴².

Chiaramente, Dworkin rifiuta la tesi III, la tesi della discrezionalità. Tale refutazione, comunque, richiede premesse aggiuntive e non è assolutamente chiaro che queste premesse siano compatibili con la sua analisi convenzionalista e con il suo rifiuto del realismo etico. In questo senso, M. Moore ha scritto:

«La mia personale conclusione intorno a tutto ciò è che non v'è modo per Dworkin di mantenere sia le sue tesi convenzionaliste che quella della risposta corretta. È per me chiaro quale dovrebbe mantenere e quale dovrebbe abbandonare, per quanto chiunque abbia un'inclinazione al positivismo giuridico penserà sicuramente l'esatto contrario»⁴³.

Se l'argomento elaborato da Moore è corretto (ed io penso che lo sia)⁴⁴, allora la teoria dworkiniana può essere considerata come una forma particolarmente ottimistica di ILP. Conseguentemente, ILP non collassa affatto nell'anti-positivismo: al contrario, è il diritto come integrità ad apparire come una forma di ILP.

5. L'ARGOMENTO DELL'AUTORITÀ

Nondimeno, l'argomento più importante contro ILP è, forse, il c.d. «argomento dell'autorità», che può essere tratto dalla concezione raziana dell'autorità connessa al suo resoconto della tesi centrale del po-

⁴² *Ivi*, p. 103.

⁴³ M. Moore, *Methaphysics, Epistemology and Legal Theory*, in «Southern California Law Review», 60 (1987), pp. 453-506, p. 494. Si veda anche Moreso, *Legal Indeterminacy and Constitutional Interpretation*, cit., pp. 145-147.

⁴⁴ Inoltre, è stato sostenuto (plausibilmente) che il realismo giuridico è compatibile con l'indeterminatezza morale. Si veda R. Shafer-Landau, *Ethical Disagreement, Ethical Objectivism and Moral Indeterminacy*, in «Philosophy and Phenomenological Research», 54 (1994), pp. 331-344 e *Vagueness, Borderline Cases and Moral Realism*, in «American Philosophical Quarterly», 32 (1995), pp. 83-96.

sitivismo giuridico⁴⁵. Raz non condivide l'argomento del carattere controverso dei principi morali, poiché asserisce:

«che l'esistenza ed il contenuto del diritto sia un fatto sociale che può essere stabilito senza rinvio ad argomenti morali non presuppone né comporta la falsa proposizione che tutte le questioni fattuali siano non controverse né la concezione egualmente falsa che tutte le proposizioni morali siano controverse»⁴⁶.

L'argomento di Raz è complesso ed è stato ampiamente analizzato e discusso. In quanto segue mi limiterò ad un resoconto davvero sintetico dell'argomento e concentrerò l'attenzione solo su alcuni dei suoi passi.

Una teoria filosofica intorno al diritto dovrebbe servire a comprendere le caratteristiche più rilevanti della natura di questa istituzione sociale. Una caratteristica distintiva del diritto rispetto ad altri sistemi coercitivi è la sua pretesa di autorità. Le autorità giuridiche pretendono che le loro norme siano legittime, cioè pretendono di avere titolo di imporre obblighi sui membri di un gruppo sociale. Ciò, naturalmente, non significa che le autorità giuridiche siano realmente legittimate, posto che la loro legittimazione dipendeva da norme morali indipendenti da norme giuridiche. Comunque, un punto centrale al fine di distinguere un bandito da un soggetto dotato di autorità giuridica è il loro appello alle ragioni che giustificano i loro ordini sorretti da minacce. Assegnare autorità a qualcuno è riconoscere la sua capacità di vincolarci attraverso le sue norme. Pertanto, una teoria filosofica dovrebbe spiegarci in cosa consista l'autorità del diritto e fino a che punto il diritto possa avere autorità.

Secondo Raz, un approccio positivista al diritto è l'unica posizione in grado di prendere in considerazione la caratteristica dell'au-

⁴⁵ Si veda J. Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford University Press, Oxford 1986, i capitoli 2 e 3; Id., *Authority, Law and Morality*, in *Ethics in the Public Domain*, Oxford University Press, Oxford 1994, pp. 194-221.

⁴⁶ Raz, *Authority, Law, and Morality*, cit., p. 218.

torità. La struttura fondamentale del suo argomento procede come segue.

Le autorità normative sono autorità pratiche, nel senso che le loro norme modificano le nostre ragioni per agire. Per esempio, ad una persona folle noi non riconosciamo alcuna autorità di fissare la percentuale del nostro reddito da destinare alla contribuzione alla spesa pubblica. Anche se il folle ci ordinasse di pagare il 25% del nostro reddito, questa prescrizione non ci fornirebbe alcuna ragione per agire. Invece, se il medesimo ordine è emanato dal Parlamento, riconoscere l'autorità di quest'ultimo significa che abbiamo un obbligo di contribuire per il 25% del nostro reddito.

Le norme valide sono ragioni escludenti. Esse sostituiscono le ragioni ordinarie nella bilancia delle ragioni. In genere, le autorità cercano di risolvere i problemi ed i conflitti sociali attraverso le loro direttive. La giustificazione delle loro norme si collega alle ragioni sottostanti che le persone hanno per comportarsi in un certo modo. Per questo, Raz chiama tale concezione «concezione di servizio dell'autorità» (*service conception of authority*).

Una delle principali caratteristiche di questa concezione è che le autorità sono legittimate solo se le loro direttive soddisfano le seguenti condizioni: (a) le direttive sono tali che, se le nostre azioni effettivamente le seguono, le nostre azioni saranno guidate dalle ragioni da cui esse *dovrebbero* essere guidate; (b) l'esistenza di tali direttive fornisce alle nostre azioni una guida più certa e migliore. Conseguentemente, l'autorità giuridica ci rende l'utile servizio di trasformare in formulazioni consolidate (norme) quelle ragioni sottostanti che dovrebbero pesare sulla bilancia delle ragioni per le nostre azioni. Questa è la *tesi della dipendenza* (*Dependence Thesis*). Un'altra caratteristica di questa concezione dell'autorità ci permette di superare l'obiezione affermatrice l'«irrelevanza» dell'autorità ed è denominata *tesi della giustificazione normale* (*Normal Justification Thesis*). Secondo questa tesi, il modo normale di riconoscere autorità ad una persona comporta che si mostri che per un presunto soggetto è verosimilmente meglio seguire le ragioni che si applicano a lui se accetta le direttive della presunta autorità come autoritativamente vincolanti e cerca di seguire le ragioni che si applicano direttamente a lui. Perciò, il fatto che un'autorità renda un'azione obbligatoria è una ragione per la sua esecuzione che non dovrebbe aggiungersi a tutte le altre ragioni rilevanti nella delibera-

zione del soggetto, ma, piuttosto, dovrebbe sostituire la deliberazione. Questo è la *tesi della prevenzione (Pre-emption Thesis)*.

La funzione preventiva delle direttive autoritative comporta che i soggetti possano identificare il contenuto delle direttive senza fare appello alle ragioni dipendenti o sottostanti, perché questo significherebbe aprire nuovamente la porta al bilanciamento delle ragioni. Per tale motivo, abbandonare la versione forte (la versione dell'ELP) della *tesi delle fonti sociali del diritto* implica che si lasci inspiegata una caratteristica centrale del diritto: la sua natura autoritativa. Nel dibattito tra ELP e ILP dovremmo adottare ELP perché ELP è l'unica teoria in grado di prendere in considerazione la natura autoritativa del diritto.

Questa prospettiva assume la tesi secondo cui l'autorità è una caratteristica centrale del diritto, ossia la tesi in base alla quale non si può concepire un sistema giuridico le cui autorità non pretendano di essere legittime. Una tesi, questa, — è necessario ricordarlo — che Raz considera implausibile per ogni norma del sistema giuridico, ragione per la quale egli pensa che non esista, neppure *prima facie*, un obbligo di obbedire al diritto⁴⁷. La pretesa di legittimità suppone che le autorità del sistema giuridico affermino che v'è un'obbligo ad obbedire le loro direttive. Questa è un'idea discutibile⁴⁸. Anche se condivido con Hart i dubbi a proposito di questa idea di Raz sulla natura del diritto, nella mia critica all'argomento dell'autorità presupporrò che la pretesa dell'autorità è una caratteristica definitoria del nostro concetto di diritto.

La mia critica emerge dall'idea che il diritto non pretende il tipo di autorità descritto nella «concezione di servizio dell'autorità». In modo particolare, il diritto non pretende che le norme giuridiche debbano sempre essere considerate opache alle ragioni che le giustificano. Nella mia concezione, le norme giuridiche spesso sostituiscono solo

⁴⁷ Raz, *The Authority of Law*, cit., i capitoli 12 e 13.

⁴⁸ Anche se Hart segue l'analisi delle *ragioni escludenti* fornita da Raz, cfr., H.L.A. Hart, *Commands and Authoritative Legal Reasons*, in *Essays on Bentham*, Oxford University Press, Oxford 1982, capitolo X, egli rifiuta l'idea che le autorità giuridiche pretendano necessariamente legittimazione morale. Si veda anche Kramer, *In Defense of Legal Positivism*, cit., capitolo 4: «Requirements, Reasons, and Raz: Legal Positivism and Legal Duties».

parzialmente alcune delle ragioni dipendenti e richiedono il tipo di ragioni sottese per l'identificazione del diritto applicabile dalle corti.

Va ricordato che Raz comincia la sua spiegazione del concetto di autorità con l'esempio di due persone che rimettono la composizione di una lite ad un arbitro⁴⁹. Sembra che vi siano ragioni convincenti per considerare la decisione dell'arbitro come un'esemplificazione che si adatta alle tre tesi dell'autorità: specificatamente, la decisione dell'arbitro è una ragione per agire che riflette quella deliberazione che prende in esame le precedenti ragioni dipendenti e, dall'altra parte, questa decisione sostituisce le ragioni precedentemente esistenti. È inoltre chiaro che la decisione dell'arbitro non può — se deve risolvere la disputa — fare ricorso di nuovo alle ragioni sottostanti, emettendo una decisione del tipo: «A dovrebbe pagare X lire a B, se il comportamento di B fosse stato adottato in buona fede» perché questa decisione non sarebbe completa, dal momento che non fornirebbe una soluzione ad una delle questioni sottostanti in gioco: la questione della buona o cattiva fede di B. Sembra che questo argomento renda conto anche delle decisioni giudiziali e, perciò, l'autorità delle agenzie di giudizio e, in particolare, la dottrina della *res iudicata* possono essere intese secondo la concezione dell'autorità di Raz. Comunque, ci si può chiedere se anche l'autorità degli organi legislativi possa essere intesa in questo modo. Le norme emesse dalle autorità legislative sono totalmente opache alle ragioni sottostanti⁵⁰? Non credo che sia questo il

⁴⁹ Si veda anche Raz, *Authority, Law, and Morality*, cit., pp. 196-197.

⁵⁰ Alcuni dubbi intorno all'uso dell'esempio dell'arbitro, al fine di prendere in considerazione le caratteristiche centrali delle autorità giuridiche, sono stati avanzati anche in Y. Morigiwa, *Second-Order Reasons, Uncertainty and Legal Theory*, in «Southern California Law Review», 62 (1989), pp. 897-913, a p. 910 e Waluchow, *Inclusive Legal Positivism*, cit., p. 132. Una difesa del resoconto di Raz, si trova in T. Dare, *Wilfrid Waluchow and the Argument from Authority*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 17 (1977), pp. 347-366, in particolare pp. 356-359 ed una risposta di Waluchow si trova in *Authority and the Practical Difference Thesis: A Defense of Inclusive Legal Positivism*, in «Legal Theory», 6 (2000), pp. 45-81. Anche se condivido alcuni degli argomenti di Waluchow, non insisterò sull'idea che vi siano altre funzioni che le decisioni dell'arbitro può assolvere, oltre che risolvere le dispute, e in questi casi l'arbitro può fare appello a ragioni dipendenti. Qui non seguo neppure uno dei percorsi suggeriti da Coleman, percorsi in base ai quali è necessario distinguere due funzioni nella norma di riconoscimento: la funzione di validazione e la fun-

caso. E non solo perché le nostre costituzioni utilizzano concetti morali, che rinviano direttamente a ragioni sottostanti al fine di risolvere i casi in questione, ma anche perché la legislazione dei nostri attuali sistemi giuridici spesso contiene elementi morali che rinviano a ragioni sottostanti. Le giustificazioni nel diritto penale, le cause di nullità contrattuale nel diritto privato e altri elementi, necessariamente rinviano a *standard* morali⁵¹. Non possiamo applicare ad un caso la giustificazione della legittima difesa o annullare un contratto perché stipulato in stato di costrizione senza rinviare a ragioni sottostanti. In questo senso, le nostre costituzioni rendono solo più chiara una tendenza che è presente nel diritto contemporaneo. Raz ha considerato la possibile differenza tra autorità legislative e autorità giudicanti, ma — per ragioni che non mi sono completamente chiare — egli afferma che le autorità legislative sono simili in tutti gli aspetti rilevanti al caso dell'arbitro e, pertanto, che le loro norme sono autoritative nel medesimo senso in cui lo sono le norme dell'arbitro⁵².

In effetti, Raz non considera che il diritto possiede per i giudici una forza preventiva in tutti i casi. Inoltre, egli respinge la tesi dell'autonomia del diritto e ritiene che una cosa sia *ragionare intorno al diritto* ed un'altra cosa *ragionare secondo il diritto*. Solo nel primo caso il ragionamento è guidato dalla *tesi delle fonti sociali del diritto*; nel secondo, invece, i giudici hanno discrezionalità di discostarsi dal diritto individuato attraverso la tesi delle fonti sociali e di applicare ragioni morali⁵³. Una simile prospettiva, comunque, sembra creare una

zione epistemica. Secondo Coleman, se la norma di riconoscimento avesse la funzione di identificare il contenuto delle norme giuridiche, allora essa dovrebbe essere retta dalla dottrina dell'autorità, ma per Coleman la norma di riconoscimento può soltanto avere una funzione di validazione. A mio giudizio, comunque, la norma di riconoscimento è una norma che ci permette di *identificare* le norme valide all'interno di un sistema giuridico. Cfr. Coleman, *Authority and Reason*, cit., pp. 287-319; Id., *Second Thoughts and Other First Impressions*, cit., pp. 258-278; Id., *Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difference Thesis*, cit., pp. 381-426.

⁵¹ Si vedano, su questa linea, le riflessioni di F. Laporta, *Entre el Derecho y la moral*, Fontamara, México 1993, pp. 60-63.

⁵² Raz, *The Morality of Freedom*, cit., pp. 43-52.

⁵³ Si veda, per esempio, J. Raz, *Postema on Law's Autonomy and Public Practical Reason: A Critical Comment*, in «Legal Theory», 4 (1998), pp. 1-20 e Id., *On the Autonomy of Legal Reasoning*, in *Ethics in the Public Domain*, cit., pp. 310-324.

tensione concettuale fra la teoria delle fonti sociali del diritto, la teoria dell'autorità e la teoria del giudizio di Raz⁵⁴. Si tratta di una tensione che, forse, potrebbe essere risolta operando una chiara distinzione tra il problema dell'identificazione del diritto ed i problemi del giudizio secondo diritto⁵⁵. Questo modo non sarà qui preso in esame.

In ogni caso, non sembra plausibile credere che le norme giuridiche debbano sempre funzionare come ragioni escludenti di *ogni* ragione dipendente⁵⁶. La norma che giustifica certi comportamenti alla luce della legittima difesa esclude alcune ragioni dipendenti (per esempio, le ragioni che riguardano tale comportamento come giustificato sotto il profilo giuridico), ma essa non esclude il ragionamento sostantivo necessario per stabilire se il bene protetto fosse apprezzabile almeno tanto quanto il bene sacrificato. Questa considerazione sottende anche la norma che dichiara giustificata la legittima difesa. In altre parole, le norme giuridiche uniscono opacità e trasparenza⁵⁷.

Perciò, la concezione dell'autorità come servizio di Raz dovrebbe essere abbandonata. Come afferma Dworkin, Raz pensa che il diritto non potrebbe essere autoritativo se coloro che lo accettano non ricorressero mai alle loro convinzioni personali per decidere che cosa esso richiede, anche in questo modo parziale. Ma perché il diritto dovrebbe essere autorità cieca piuttosto che autoritativo nel senso più ampio assunto dalle altre concezioni⁵⁸? Quali sono queste teorie dell'autorità «più ampie»? Evidentemente, la presentazione di una teoria dell'au-

⁵⁴ Cfr. F. Atria, *Legal Reasoning and Legal Theory Revisited*, in «Law and Philosophy», 18 (1999), pp. 537-577 e Bayón, *Law, Conventionalism, and Controversy*, cit.

⁵⁵ Una concezione suggestiva che segue questa distinzione si trova in M.C. Redondo, *Reglas "genuinas" y positivismo jurídico*, in Comanducci-Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1998*, cit., pp. 243-276.

⁵⁶ Si vedano le importanti riflessioni di Raz sull'estensione delle ragioni esclusive: «Dovrebbe essere tenuto a mente che le ragioni escludenti possono variare quanto ad estensione; possono escludere tutte o solo alcune delle ragioni che si applicano a certi problemi morali» (J. Raz, *Practical Reason and Norms*, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1991², p. 40).

⁵⁷ Si veda Waluchow, *Inclusive Legal Positivism*, cit, pp. 129-140 e S. Perry, *Judicial Obligation, Precedent and the Common Law*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 7 (1987), pp. 222-223, 241-242.

⁵⁸ Dworkin, *Law's Empire*, cit., pp. 329-30, nota 3.

torità eccede le mie intenzioni in questo articolo. Posso, comunque, offrire qualche indicazione generale.

Forse un modo di intendere questa idea consiste nel fare appello alla sequenza che, secondo John Rawls, va dalle ragioni sottostanti più basilari alle ragioni opache che sono le ragioni del giudice. Rawls immagina un giusto accordo istituzionale raggiunto da soggetti razionali come una sequenza a quattro stadi. Nel primo stadio le parti hanno adottato i principi di giustizia della posizione originaria, che sono principi autoritativi della ragion pratica. Nel secondo stadio, le parti muovono verso una convenzione costituzionale, dove decidono il contenuto delle clausole costituzionali in conformità con il principio di eguale libertà per tutti. Nel terzo stadio, lo stadio legislativo, le parti stabiliscono le regole che presiedono alla produzione legislativa in accordo con i principi di giustizia. E qui, posto che nel secondo stadio i diritti fondamentali siano preservati nel secondo stadio, le decisioni legislative dovrebbero conformarsi al principio di differenza. Solo nel quarto stadio, queste regole sono applicate ai casi individuali. Ciascuno di questi stadi presuppone un sollevamento progressivo del velo di ignoranza che, da una parte, permette di articolare le norme adeguate per qualsiasi società concreta e, dall'altra parte, consente di farlo in un modo giusto, perché ad ogni stadio i principi di giustizia dovrebbero essere rispettati⁵⁹. Pertanto, credo che solo nello stadio del giudizio giuridico possiamo attribuire alle direttive giuridiche le caratteristiche della concezione dell'autorità come servizio, posto che i principi sottostanti abbiano governato i tre stadi precedenti. Finché, in qualche stadio, le direttive non riflettono la forza autoritativa dei principi della ragion pratica, le regole giuridiche mancano di autorità.

Sicché, da una parte, vi può essere diritto privo di autorità (il che è una conseguenza della tesi positivista della separazione, sempre accettata da Raz); e, per altro verso, vi può essere diritto la cui identificazione richiede un parziale rinvio alle ragioni sottostanti, in conformità con la *tesi delle fonti sociali* di ILP, ma in contrasto con la lettura forte della medesima tesi contenuta nell'ELP di Raz.

⁵⁹ J. Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1971, pp. 195-201, trad. it. *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1981.

6. L'ARGOMENTO DELLA DIFFERENZA PRATICA

Il problema sollevato dalla tesi della differenza pratica è stato presentato in modo preciso da J.L. Coleman: possiamo attribuire ad Hart le seguenti tre tesi: (1) la tesi dell'incorporazione (*incorporationist thesis*) (una versione di ILP), (2) la tesi convenzionalista, secondo cui il diritto esiste come risultato di una convergenza interdipendente di credenze e attitudini, cioè un «accordo» tra persone espresso da una norma convenzionale, la norma di riconoscimento e (3) la tesi della differenza pratica, secondo la quale le norme giuridiche debbono essere in grado di produrre una differenza pratica, ossia di influire sotto il profilo motivazionale sulla struttura o sul contenuto della deliberazione e dell'azione dei soggetti. Coleman aggiunge: «Il problema è che l'incorporazionismo (*Incorporationism*) e l'unione tra tesi convenzionalista e tesi della differenza pratica produce un insieme incoerente⁶⁰.

La tesi della differenza pratica è stata recentemente riformulata da S.J. Shapiro⁶¹, il quale argomenta che, se accettiamo questa tesi, abbandoniamo ILP. Dovremmo abbandonare ILP, secondo Shapiro, perché se le direttive giuridiche applicabili dalle corti fanno appello a *standard* morali, allora tali *standard* non saranno in grado di motivare il comportamento dei giudici, posto che gli *standard* morali non aggiungono ragioni alle ragioni per agire che i giudici avrebbero, in quanto esseri razionali. In altre parole, gli appelli del diritto alla mo-

⁶⁰ Coleman, *Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difference Thesis*, cit., pp. 382-383.

⁶¹ S.J. Shapiro, *On Hart's Way Out*, in «Legal Theory», 4 (1998), pp. 469-508; Id., *The Difference That Rules Make*, in Bix (ed.), *Analyzing Law*, cit., pp. 33-64. La tesi, per quanto recente, ha prodotto un'ampia discussione, si vedano: Coleman, *Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difference Thesis*, cit., pp. 381-422; K.E. Himma, *Waluchow's Defense of Inclusive Positivism*, in «Legal Theory», 5 (1999), pp. 101-116; Id., *H.L.A. Hart and the Practical Difference Thesis*, in «Legal Theory», 6 (2000), pp. 1-43; Waluchow, *Authority and the Practical Difference Thesis: A defense of Inclusive Legal Positivism*, cit., pp. 45-81; Kramer, *How Moral Principles Can Enter into the Law*, cit., pp. 103-107.

ralità sono superflui⁶² e, perciò, l'unica concezione plausibile del diritto, come strumento che produce una «differenza pratica», è ELP.

È importante essere consapevoli del fatto che la tesi della differenza pratica non cerca le condizioni in base alle quali i giudici sarebbero giustificati se applicassero norme morali; piuttosto, essa va alla ricerca delle condizioni sotto le quali i giudici possono essere *motivati* dalle norme morali cui la norma di riconoscimento fa appello.

Qualche volta, la questione è presentata nel seguente modo: come è possibile che una norma di riconoscimento del tipo «le norme morali obbligatorie sono giuridicamente valide» motivi i giudici⁶³? Comunque, questo è un modo alquanto bizzarro di porre il problema della differenza pratica. In un gruppo sociale, il diritto esiste solo se esiste una certa struttura istituzionale. In questa struttura istituzionale, si richiede la creazione di, almeno, organi primari di giudizio, il che significa che v'è bisogno di qualche norma che definisca la competenza e le procedure di questi organi⁶⁴. In tal senso, gli *standard* morali a cui il diritto rinvia non possono essere applicati da alcuna persona in nessun momento; piuttosto, essi dovrebbero essere applicati, in certe occasioni, dagli organi autorizzati a farlo. La differenza pratica di questi *standard* non emerge dal loro contenuto, ma dalle loro connessioni con le regole secondarie che rendono giuridicamente possibile prendere decisioni in accordo con essi. Come afferma Waluchow, «dal fatto che una funzione sia attribuibile al sistema giuridico non segue che essa debba essere attribuibile a qualcuna o a tutte le norme all'interno del sistema. Questo non segue più di quanto dal fatto che la funzione dell'esercito è di difendere il nemico segue che la funzione di *Private Bailey*, capocuoco e sguattero sia la medesima»⁶⁵.

In ogni caso, Shapiro avanza una distinzione tra due tipi di ILP: (1) in base alla prima versione, la moralità è condizione sufficiente della validità giuridica, (2) in base alla seconda versione, la moralità è solo

⁶² Per un argomento simile sul carattere superfluo del diritto, si veda C.S. Nino, *The Ethics of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford 1991, p. vi dell'appendice e pp. 394-395.

⁶³ Shapiro, *On Hart's Way Out*, cit., p. 496.

⁶⁴ Raz, *The Authority of Law*, cit., capitolo 6.

⁶⁵ Waluchow, *Authority and the Practical Difference Thesis, A Defense of Inclusive Legal Positivism*, cit., p. 76.

una condizione necessaria della validità giuridica⁶⁶. Mi sembra davvero che la prima versione di ILP sia implausibile e che presti il fianco alla critica fornita dall'argomento della differenza pratica. Invero, i principi morali sono compatibili con un gran numero di modi di «implementarli» (nessun principio morale stabilisce che il limite di velocità nei centri urbani dovrebbe essere di 45, 50 o 55 km orari), e conseguentemente i principi morali senza altre condizioni di validità non producono una differenza pratica.

Inoltre, la prima versione si espone, a mio giudizio, alla critica di ciò che Shapiro chiama l'effetto di autoesclusione (*self-effacing*) delle regole di riconoscimento inclusive⁶⁷. Sarebbe a dire che una regola di riconoscimento che stabilisse la validità morale come una condizione sufficiente per la validità giuridica non guiderebbe in modo effettivo il comportamento né dei cittadini né delle corti. Curiosamente, quella è anche una conseguenza di certe concezioni scettiche dell'interpretazione giuridica: se i canoni interpretativi sono sempre potenzialmente conflittuali e possono in tutti i casi produrre soluzioni contraddittorie, allora le formulazioni normative non riescono a guidare il comportamento dei giudici. Forse una conseguenza dello scetticismo può essere il rifiuto della tesi della differenza pratica⁶⁸.

Al contrario, la seconda versione di ILP — secondo la quale, in qualche sistema giuridico e in conformità con il contenuto di alcune regole interne al sistema, la validità di alcune norme giuridiche dipen-

⁶⁶ Shapiro, *On Hart's Way Out*, in «Legal Theory», cit., pp. 500-503; si veda anche Himma, *H.L.A. Hart and the Practical Difference Thesis*, cit., pp. 78-79; Kramer, *How Moral Principles Can Enter into the Law*, cit., pp. 92-93.

⁶⁷ Shapiro, *The Difference That Rules Make*, cit., p. 59. Si veda anche Bayón, *Law, Conventionalism and Controversy*, cit.

⁶⁸ Si veda questo argomento attribuito a Karl Llewellyn (*The Bramble Bush*, Ocreana, New York 1930, pp. 72-76) da Brian Leiter (cfr. B. Leiter, *Legal Indeterminacy*, in «Legal Theory», 1 (1995), p. 483) e si vedano le analoghe conseguenze delle idee scettiche sull'identificazione di norme giuridiche in T. Mazzaresse, «Norm Proposition»: *Epistemic and Semantic Queries*, in «Rechtstheorie», 22 (1991), pp. 39-70; R. Guastini, *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 165-172 e 173-191; P. Chiassoni, *Interpretative Games. Statutory Construction Through Gricean Eyes*, in P. Comanducci-R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1999. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 1999, pp. 79-99.

de dal loro accordo con qualche *standard* morale — mi pare essere negativamente influenzata dalla tesi della differenza pratica. Per esempio, la Costituzione spagnola — come ho detto prima — vieta i trattamenti inumani e degradanti e, in questo modo, rinvia ad uno *standard* morale. Comunque, questo *standard* inserisce le differenze pratiche includendole entro la struttura istituzionale del sistema giuridico spagnolo. Pertanto, non è sufficiente che un giudice consideri come un «trattamento degradante» una certa pena inclusa nel Codice Penale per rifiutarne l'applicazione. Egli dovrebbe sollevare un'eccezione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale. Inoltre, anche per la Corte Costituzionale questa norma, non appena posta in un contesto adeguato, produce una differenza pratica: per considerare degradante una certa pena, la Corte deve farlo attenendosi a certe procedure autorizzate dal sistema giuridico spagnolo. In sintesi: la differenza pratica del diritto dipende concettualmente dalla sua struttura istituzionale, per questa ragione la tesi della differenza pratica non è incompatibile con ILP.

7. CONCLUSIONI

Ho discusso quattro argomenti che mi paiono particolarmente importanti e che cercano di mostrare l'incoerenza (quando prendiamo in considerazione altre premesse accettate) o l'implausibilità di ILP. L'argomento del carattere controverso, cui ho risposto che non si dà sempre il caso che, quando il diritto fa appello alla moralità, nei casi controversi si presenti all'improvviso una certa indeterminatezza. L'argomento del collasso: cui ho replicato che gli argomenti di Dworkin non sono adatti a mostrare la plausibilità di una strategia anti-positivistica. Inoltre, ho proposto di abbandonare la concezione dell'autorità elaborata da Raz, concezione secondo la quale nell'identificazione del diritto le ragioni giuridiche rimpiazzano sempre le ragioni sottostanti o dipendenti, ed ho suggerito di sostituirla con una teoria dell'autorità compatibile con la presenza di ragioni giuridiche non totalmente opache alle ragioni sottostanti. Infine, ho cercato di sostenere che la struttura istituzionale del diritto mostra il modo in cui gli *standard* morali inclusi nel diritto possono produrre una differenza pratica e, in questo senso, guidare il comportamento dei giudici.

Se questi quattro argomenti fossero gli unici argomenti in grado di contrastare ILP e le mie risposte fossero definitive, allora sarei riuscito a mostrare che ILP è una concezione coerente e plausibile. Sfortunatamente, ho buone ragioni per supporre che si possano avanzare contro ILP altri argomenti e, soprattutto, che le mie risposte contengano lacune argomentative che dovrebbero essere colmate. Ad ogni buon conto, spero che i miei argomenti possano tracciare un percorso mirante a fare di ILP una concezione coerente e plausibile.

(Traduzione dall'inglese di Elena Pariotti)